



LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

(approvate dal Consiglio direttivo il 03 aprile 2017)

Art. 1

1. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale della Scuola in occasione di rapporti ufficiali e nella sua vita di relazione con soggetti e personalità del mondo culturale, scientifico, politico ed economico ed in generale con Enti ed Istituzioni del mondo esterno.
2. L'attività di rappresentanza ricorre in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo, ovvero visite o contatti tra i rappresentanti della Scuola ed i soggetti indicati nel precedente comma, quand'anche il rapporto sia occasionale. Per soggetti capaci di rappresentare la Scuola si devono intendere il Direttore, il Vice Direttore, i Prorettori, i Presidi e il Segretario generale, nonché le persone incaricate appositamente da questi ultimi, in relazione alla specificità dell'evento o in riferimento ai profili organizzativi della struttura amministrativa.
3. Deve quindi ritenersi esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'Ente, tra i suoi Organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito.

Art. 2

1. Vanno ricomprese nella nozione di spesa di rappresentanza quei costi che concorrono al perseguitamento delle finalità indicate nell'art. 1, senza essere sproporzionati rispetto allo scopo, e non rappresentano un mero atto di liberalità consistente in un depauperamento dell'ente erogatore al solo fine di arricchire un diverso soggetto.
2. In particolare rientrano fra le spese di rappresentanza i costi sostenuti per:
 - a) acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, servizi fotografici nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia locale o atti a divulgare l'immagine della Scuola anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
 - b) forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico;
 - c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo scientifico, culturale, economico, istituzionale di rilievo per la Scuola;
 - d) spese minute derivanti da doveri di ospitalità (caffè, the, vino, bibite, ecc.);
 - e) colazioni e rinfreschi da tenersi nei locali della Scuola ovvero all'esterno nei confronti dei soggetti rappresentativi;
 - f) ceremonie di natura istituzionale (stampa di inviti, affitto locali, addobbi, impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative esterne alla Scuola.
3. Pur trattandosi di riconoscimenti vari al proprio personale o di spese di ospitalità, sono assimilate alle spese di rappresentanza i costi sostenuti:

- a) per onoranze funebri in caso di morte del proprio personale;
 - b) per rinfreschi di valore contenuto offerti al personale o a studenti in occasione di speciali ricorrenze o eventi;
 - c) per colazioni di lavoro offerti a soggetti esterni alla Scuola, diversi da quelli indicati nell'art. 1, con i quali l'amministrazione ha in animo di attivare programmi di lavoro o attività, anche se coinvolgono dipendenti della Scuola.
4. Non costituiscono spese di rappresentanza, in quanto per la loro ammissibilità devono eventualmente trovare disciplina in altra specifica regolamentazione della Scuola le erogazioni dirette esclusivamente a soggetti appartenenti alla Scuola ovvero a favore di membri di comitati, commissioni, ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza o trattamento di missione a carico della Scuola, con la sola eccezione di quelle previste dal precedente comma 3.

Art. 3

1. La spesa di rappresentanza è autorizzata dal Direttore, dai Presidi e dal Segretario generale a seconda dei casi in relazione alla natura, la sussistenza dei requisiti e la congruità dell'ammontare della spesa in conformità ai principi e condizioni del presente regolamento.

2. Gli elementi che costituiscono le condizioni per l'assunzione delle spese di rappresentanza vengono presentati in forma dichiarativa da parte del soggetto ordinatore utilizzando apposito modello contenente i nominativi delle persone coinvolte e le indicazioni per l'imputazione del costo derivante nel budget economico e nel bilancio di esercizio, dove devono trovare specifica individuazione nei conti in uso presso la Scuola. La spesa ed il costo che ne deriva, deve trovare, inoltre, ordinaria giustificazione con regolare documentazione nei termini previsti dall'ordinamento contabile e con procedura di individuazione del contraente compatibile alle regole tempo per tempo vigenti in materia di acquisti della PA e/o di spese della cassa economale ove applicabili.

3. Al soggetto che ha provveduto personalmente ad anticipare le risorse necessarie a sostenere la spesa, fermo restando la necessità di ordinaria documentazione di cui sopra, compete il rimborso della medesima.

Art. 4

1. Eventuali spese sostenute per fini di rappresentanza e non comprese nelle tipologie previste dall'art. 2, devono essere autorizzate con provvedimento del Direttore da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio direttivo e in ogni caso devono rientrare fra quelle ammissibili nel rispetto del principio ispiratore del presente regolamento.

Art. 5

1. Le presenti linee di indirizzo hanno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito della Scuola.